

CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

Privilegio del 20 ottobre 1744 del Re Carlo III di Borbone Medaglia di bronzo al Valore Civile

UFFICIO DEL SINDACO

CASTEL DI SANGRO, 21/05/2019

DECRETO N. 10/2019

OGGETTO: Conferimento incarico di posizione organizzativa - Settore II.

IL SINDACO (Art. 50 D.Lgs.vo n. 267/2000)

PREMESSO che il CCNL Comparto Funzioni Locali triennio 2016-2018, sottoscritto il 21.05.2018, interviene sulla disciplina delle posizioni organizzative, attraverso le disposizioni contenute negli articoli 13, 14, 15 e 17 dello stesso CCNL, le quali apportano significative modifiche ed integrazioni alla precedente disciplina contrattuale dell'istituto;

ATTESO che la nuova disciplina contrattuale dell'Area delle posizioni organizzative contenuta nel CCNL citato al comma 3, art. 13, prevede che "gli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 8 del CCNL del 31.03.1999 e all'art. 10 del CCNL del 22.1.2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono e possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1, art. 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del CCNL del 21 maggio 2018;

VISTI in particolare gli articoli 13, commi 1 - 2, 14, commi 2,3,4,5, 15, commi da 1 a 4, e 17, commi 1 e 2, del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21.05.2018 che testualmente recitano:

Art. 13 - Area delle posizioni organizzative

- 1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:
 - a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
 - b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.

c)

- 2. Tali posizioni possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito in conformità all'art. 14. Nel caso in cui siano privi di posizioni di categoria D, la presente disciplina si applica:
- a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nelle categorie C o B:
- b) presso le ASP e le IPAB, ai dipendenti classificati nella categoria C.
- Art. 14 Conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni organizzative

- 2. Per il conferimento degli incarichi gli enti tengono conto rispetto alle funzioni ed attività da svolgere della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D. Analogamente gli enti procedono nelle ipotesi considerate nell'art. 13, comma 2, lett. a) e b), al conferimento dell'incarico di posizione organizzativa al personale non classificato nella categoria D.
- 3. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale.
- 4. I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema a tal fine adottato dall'ente.

Art. 15 - Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato

- Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all'art. 13 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario.
- 2. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 16.000 annui lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione organizzativa. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa. Ai fini della graduazione delle suddette responsabilità, negli enti con dirigenza, acquistano rilievo anche l'ampiezza ed il contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.
- 3. Nelle ipotesi considerate nell'art. 13, comma 2, l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 9.500 annui lordi per tredici mensilità.
- 4. Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento.

Art. 17 - Disposizioni particolari sulle posizioni organizzative

- 1. Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono titolari delle posizioni organizzativo disciplinate dall'art. 13.
- 2. In materia di conferimento degli incarichi di posizione organizzativa nell'ipotesi considerata nell'art. 13, comma 2, lett. a), trova applicazione, in via esclusiva, la disciplina della suddetta clausola contrattuale per la parte relativa alla individuazione della categoria dei lavoratori che possono essere incaricati della responsabilità delle posizioni organizzative negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, anche nella vigenza dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs.n.267/2000.

ATTESO che:

• essendo questo Comune privo di posizioni dirigenziali, i responsabili delle strutture organizzative apicali, individuati con incarico sindacale e secondo il Regolamento

sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Ente, sono responsabili anche della relativa posizione organizzativa, come disciplinato dall'art. 8 del CCNL 31.3.1999 e dagli artt.13 e ss. del CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali – Triennio 2016-2018;

- ai sensi del CCNL 2016-2018 più volte citato, art. 17 comma 6 "nelle ipotesi di conferimento di incarico di posizione organizzativa, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista dagli artt. 13 e 14 del CCNL del 22/01/2004, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato:
- l'ente di provenienza continua a corrispondere le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti, riproporzionate in base all intervenuta riduzione della prestazione lavorativa e cono onere a proprio carico;
- l'ente, l'Unione o il servizio ...omissis...;
- al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, i soggetti di cui al precedente alinea possono altresì corrispondere con oneri a proprio carico, una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita ai sensi del precedente alinea, di importo non superiore al 30% della stessa";

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 ed in particolare:

- l'art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede la nomina da parte del sindaco dei responsabili degli uffici e dei servizi;
- l'art. 107 rubricato "Funzioni e responsabilità della dirigenza in materia di competenze gestionali dei Responsabili dei Servizi;
- l'art. 109, comma 2, che disciplina il conferimento delle funzioni dirigenziali nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale;

CONSIDERATO che, tenuto conto delle novità introdotte in materia di performance e di posizioni organizzative dal D.Lgs. n. 74/2017 e dal CCCNL Comparto Funzioni Locali del 21.05.2018, con:

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 07/05/2019 è stato approvato il nuovo Regolamento sul ciclo della performance;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 07/05/2019 sono stati approvati i Criteri di conferimento e revoca delle posizioni organizzative;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 07.05.2019 è stata approvata la Metodologia di graduazione delle posizioni organizzative;
- con verbale in data 20.05.2019 il Nucleo di Valutazione ha proceduto alla pesatura delle posizioni organizzative dell'Ente;

CHE la Giunta Comunale, con Deliberazione n. 87 del 20.05.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, ha preso atto della nuova pesatura delle posizioni organizzative ed assunte le determinazioni consequenziali;

VISTO il vigente organigramma dell'Ente, articolato in Settori ed Uffici;

RICHIAMATO l'art. 7 dei Criteri di conferimento e revoca delle posizioni organizzative che, al comma 9 recita:

- 9. In fase di prima applicazione Il Sindaco, acquisendo direttamente presso l'ufficio personale i curricula e valutando l'esperienza professionale dei dipendenti dell'ente inquadrati in categoria D, procede ad individuare il soggetto a cui attribuire la titolarità della posizione organizzativa, tenendo conto dei seguenti fattori:
- natura e le caratteristiche dei programmi da realizzare;
- requisiti culturali posseduti;
- attitudini e le capacità professionali;

esperienze acquisite.

ATTESO che, ai sensi della succitata previsione, la presente attribuzione della titolarità della posizione organizzativa tiene conto:

- della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare;
- dei requisiti culturali posseduti dall'incaricato e delle attitudini e capacità professionali, nonché delle esperienze acquisite.

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 7 del 03.07.2018 avente ad oggetto "Art. 110, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Conferimento, a seguito di selezione pubblica, dell'incarico a tempo determinato e parziale (18 ore) di istruttore Direttivo contabile – Responsabile del Settore II – Finanziario – Cat. D – C.C.N.L. Comparto Funzioni locali del 21.5.2018";

RITENUTO quindi:

- di dover recepire l'assetto dell'Area delle posizioni organizzative di questo Ente, cosi come definito con l'entrata in vigore del CCNL del 21.05.2018, e la nuova graduazione operata dal Nucleo di Valutazione, in applicazione dei nuovi criteri;
- di dover conferire, ai sensi dell'art. 13 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21.05.2018, al dipendente con incarico di Responsabile del Settore II Finanziario, a tempo determinato e parziale (24 ore), ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, Angelo Angelone, Profilo di "Istruttore Direttivo Contabile", Cat. D, Posizione economica D1, l'incarico di posizione organizzativa del medesimo Settore, trattandosi di posizione lavorativa che richiede lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 13 e seguenti del C.C.N.L. 21.05.2018;

ATTESO che, ai sensi del succitato art. 7 dei Criteri di conferimento e revoca delle posizioni organizzative, di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 87/2019, la presente attribuzione della titolarità della posizione organizzativa tiene conto:

- della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare:
- dei requisiti culturali posseduti dall'incaricato e delle attitudini e capacità professionali, nonché delle esperienze acquisite.

RILEVATO che è stata acquisita la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 08.04.2013, n. 39, da pubblicare nel sito internet nella sezione "Amministrazione trasparente", e ricordato che, ai sensi del comma 4 del citato articolo, la dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico,

DECRETA

Art. 1

Al dipendente Angelo Angelone, con contratto tempo determinato e parziale (24 ore) di Responsabile del Settore II - Finanziario, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, e con Profilo di "Istruttore Direttivo Contabile", Cat. D, Posizione economica D1, è conferito l'incarico di posizione organizzativa del medesimo settore, trattandosi di posizione lavorativa che richiede lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 13 e seguenti del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali 21.05.2018. Tra i compiti gestionali di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 sono compresi gli atti di gestione del personale assegnato.

Art. 2

Al summenzionato dipendente è attribuita la retribuzione di posizione di € 8.600,00 lordi su base annua per tredici mensilità. Tale trattamento assorbe tutte le indennità previste dal vigente CCNL, compreso il compenso per lavoro straordinario, con le eccezioni di cui all'art. 18 del CCNL 21.5.2018. Al dipendente spetta anche la retribuzione di risultato dell'importo ex art. 15, comma 4, del CCNL di Comparto.

L'erogazione della retribuzione di risultato è subordinata alla valutazione positiva dell'attività del dipendente, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del CCNL. 21.5.2018.

Art. 3

L'incarico di cui al precedente art. 1 ha decorrenza immediata e durata corrispondente al mandato del sottoscritto, fatta salva la possibilità di revoca di cui all'art. 14, comma 4, CCNL 21.5.2018.

Art. 4

Il presente decreto sarà notificato all'interessato e trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario per il conseguente impegno di spesa.

E' pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi per mera pubblicità - notizia.

Castel di Sangro, 21.05.2019

VISTO il provvedimento se ne attesta la copertura Finanziaria.

I Rèsponsabile del Settore II - Finanziario (Angelo Angelone)

D. ... Only